



Consiglio Regionale della Campania
Direzione Generale Risorse Umane Finanziarie e Strumentali

Determina dirigenziale n. 1384 del 20 dicembre 2023

Oggetto: *approvazione dello schema di convezione per la gestione degli aspetti giuridici ed economici dei comandi attivati ai sensi dell'articolo 46, comma 2, della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15*

Il Direttore Generale

Premesso che:

- a. con legge regionale 26 luglio 2002, n. 15, è stato stabilito, all'articolo 46, comma 1, che *"Il Consiglio regionale, la Giunta regionale e gli Enti strumentali della Regione possono disporre o richiedere il comando o il distacco di personale appartenente alle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto della programmazione triennale di cui all'articolo 6 del medesimo Decreto legislativo"*;
- b. il successivo comma 2 del succitato articolo, come introdotto dalla legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, e modificato dall'articolo 1, comma 77, della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2, dispone che le succitate Amministrazioni possano richiedere in comando personale dipendente a tempo indeterminato di società e consorzi in cui la partecipazione pubblica non sia inferiore al 49 per cento, con l'ulteriore previsione che *"in nessun caso può essere comandato in Consiglio regionale personale proveniente da società e consorzi di cui al periodo precedente qualora lo stesso rivesta la carica di consigliere comunale, sindaco, assessore in un comune della regione Campania"*;

Rilevato che:

- a. occorre regolare i rapporti reciproci tra il Consiglio regionale e le società o consorzi a partecipazione pubblica rientranti nella casistica dell'articolo 46, comma 2, della legge regionale n. 15/2002, qualora un dipendente a tempo indeterminato dell'ente privato sia richiesto in comando presso una struttura consiliare;
- b. è necessario regolare uniformemente, in particolare, la procedura di attivazione del comando, di quantificazione e corresponsione degli emolumenti al personale comandato e le procedure di rimborso all'ente privato partecipato degli oneri sostenuti, nonché gli obblighi specifici gravanti sull'ente concedente il comando di personale dipendente;

Considerato che alla soddisfazione delle suesposte esigenze possa provvedersi mediante l'approvazione di uno schema di convezione che disciplini in maniera omogenea le indicate materie, da sottoscrivere con le società in partecipazione pubblica o con i consorzi rientranti nella casistica di cui all'articolo 46, comma 2, della legge regionale n. 15/2002;

Ritenuto:

- a. di approvare l'allegato schema di *"Convezione per la gestione degli aspetti giuridici ed economici dei comandi attivati ai sensi dell'articolo 46, comma 2, della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15"*, da sottoscrivere con le società in partecipazione pubblica o con i consorzi rientranti nella casistica riportata nella disposizione di legge indicata, nei casi di attivazione di un comando presso il Consiglio regionale di un dipendente a tempo indeterminato del soggetto privato;



Consiglio Regionale della Campania
Direzione Generale Risorse Umane Finanziarie e Strumentali

- b. di disporre che, in caso di sopravvenuta interruzione dei presupposti abilitanti l'attivazione del comando, ai sensi del prefato articolo 46, comma 2, della legge regionale n. 15/2002, il Consiglio regionale conclude il rapporto di comando con il dipendente con ogni sollecitudine e anche senza preavviso;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 15;

alla stregua dell'istruttoria compiuta,

DETERMINA

per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, di:

1. di approvare l'allegato schema di *"Convenzione per la gestione degli aspetti giuridici ed economici dei comandi attivati ai sensi dell'articolo 46, comma 2, della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15"*, da sottoscrivere con le società in partecipazione pubblica o con i consorzi rientranti nella casistica riportata nella disposizione di legge indicata, nei casi di attivazione di un comando presso il Consiglio regionale di un dipendente a tempo indeterminato del soggetto privato;
2. di disporre che, in caso di sopravvenuta interruzione dei presupposti abilitanti l'attivazione del comando, ai sensi del prefato articolo 46, comma 2, della legge regionale n. 15/2002, il Consiglio regionale conclude il rapporto di comando con il dipendente con ogni sollecitudine e anche senza preavviso;
3. di trasmettere copia del presente atto al Segretario Generale del Consiglio, al dirigente dell'Unità dirigenziale *Unità Dirigenziale Gestione degli Uffici di diretta collaborazione e supporto, ed assistenza ai Gruppi Consiliari e Status dei Consiglieri* e all'Ufficio dirigenziale speciale *Trasparenza e Anticorruzione* per la pubblicazione.

Ciro Russo

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI ASPETTI GIURIDICI ED ECONOMICI DEI COMANDI ATTIVATI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 46, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 2002, N. 15**

Premesso che

- la Regione Campania con l'articolo 46 della legge regionale 15 del 2002 ha stabilito la possibilità per il *Consiglio Regionale, la Giunta e gli Enti strumentali* di disporre o richiedere il comando sia di personale *appartenente alle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 2001 n. 165* (art. 46 comma 1), sia di personale dipendente a tempo indeterminato di società e consorzi in cui la partecipazione pubblica non sia inferiore al 49% (art. 46 comma 2);
- che la società/il consorzio _____ è partecipato nella percentuale del _____% da _____, Amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 2001 n. 165;

tanto premesso,

tra il Consiglio Regionale della Campania (d'ora in poi Consiglio), rappresentato dal Direttore Generale per le Risorse Umane Finanziarie e strumentali, dott./dott.ssa _____, e la società/il consorzio _____ (d'ora in poi Ente), rappresentata dal dott./la dott.ssa _____, Amministratore unico/Presidente/Direttore Generale/giusta procura _____ del _____, si stipula la seguente convenzione per l'utilizzo dell'istituto del comando di cui all'articolo 46, comma 2, della legge regionale 15 del 2002.

ART. 1 ATTIVAZIONE E DURATA DEL COMANDO

1. L'Ente, dopo aver ricevuto richiesta di comando di personale da parte del Consiglio, ove lo ritenga di proprio interesse e dopo aver acquisito il parere positivo del dipendente interessato, dispone il comando indicandone la durata, definita anche sulla base della richiesta del Consiglio stesso. Al fine di permettere la assunzione del necessario impegno di spesa da parte del Consiglio, l'Ente fornisce la distinta dell'onere pieno annuo relativo al trattamento fondamentale dovuto alla unità di personale di cui è richiesto il comando, indicando separatamente la misura dei contributi previdenziali ed erariali.
2. Il comando decorre dalla data della presa di servizio e termina alla data e alle condizioni indicate nella determina dirigenziale con cui la competente Struttura del Consiglio Regionale della Campania autorizza il comando. La presa di servizio non può mai precedere la predetta determina dirigenziale.
3. Le parti convengono che il comando decade immediatamente se l'Ente accede ad ammortizzatori sociali.
4. Qualora la richiesta di comando sia effettuata per soddisfare esigenze di Uffici di Diretta Collaborazione o di Gruppi consiliari del Consiglio, le parti convengono che, data la natura fiduciaria del rapporto, è facoltà del Consiglio interrompere il comando con il dipendente anche senza preavviso nei seguenti casi:
 - a) specifica richiesta di interruzione del comando da parte del Presidente del Gruppo/Consigliere regionale che ha effettuato la richiesta;

- b) esaurimento del budget dei Gruppi consiliari a copertura della richiesta di comando.
5. L'eventuale richiesta di rinnovo del comando segue la medesima procedura di cui ai commi 1 e 2.

ART. 2 QUANTIFICAZIONE E CORRESPONSIONE DEGLI EMOLUMENTI AL PERSONALE COMANDATO

1. Lo stato giuridico ed economico del comando resta regolato alla stregua dell'ordinamento proprio dell'Ente, che resta titolare del rapporto organico con il dipendente e, senza soluzione di continuità, continua a corrispondere allo stesso il trattamento fondamentale nonché a curare tutti gli adempimenti previdenziali e fiscali.
2. Le parti convengono che restano in capo all'Ente anche tutti gli adempimenti relativi al pagamento della parte accessoria del trattamento economico. La quantificazione di tale parte è tuttavia a carico del Consiglio, il quale, anche sulla base delle comunicazioni dei responsabili degli uffici consiliari presso i quali il dipendente comandato è assegnato, procede alla liquidazione della parte accessoria del salario, comunicandola mensilmente all'Ente. Le parti concordano l'erogazione diretta dei buoni pasto nella modalità previste dal Consiglio.

ART. 3 RIMBORSO ALL'ENTE DELL'ONERE RELATIVO AL PERSONALE COMANDATO

1. L'Ente, nel rispetto della normativa fiscale di competenza, procede a richiedere trimestralmente al Consiglio il rimborso tanto della parte fondamentale quanto della parte accessoria del salario pagato ai sensi del precedente articolo 2.
2. Le richieste di rimborso devono essere inoltrate entro il 15 del mese successivo alla scadenza dei seguenti trimestri: "gennaio-marzo"; "aprile-giugno"; "luglio-settembre"; "ottobre-dicembre".
3. Alle richieste di cui al comma precedente, l'Ente allega, a pena di non rimborsabilità, una autocertificazione in cui il legale rappresentante attesta l'avvenuto regolare versamento degli emolumenti al personale comandato per i quali richiede il rimborso.
4. Restano fermi gli obblighi di cui dall'art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602.

ART. 4 - PROGRESSIONI ORIZZONTALI E VERTICALI

1. Al dipendente viene garantito il diritto alla partecipazione alle selezioni finalizzate all'attribuzione della progressione economica orizzontale e/o alla progressione alla categoria superiore secondo i criteri e le procedure stabilite dall'Ente.
2. Al fine di garantire al lavoratore la tempestiva conoscenza dell'indizione delle selezioni finalizzate all'attribuzione della progressione economica orizzontale e/o alla progressione alla categoria superiore, l'Ente si impegna a comunicare al personale comandato presso il Consiglio, entro cinque giorni dal provvedimento di indizione delle selezioni in parola, ogni elemento utile per la partecipazione del dipendente alle selezioni attivate.

ART. 5 - ORARIO DI LAVORO

1. L'orario lavorativo è quello stabilito per l'ufficio ove il lavoratore presta effettivamente la propria attività lavorativa e sarà accertato e rilevato con gli idonei strumenti attivati.

ART. 6 - FERIE, PERMESSI

1. L'Ente si impegna a comunicare entro cinque giorni dall'inizio del comando il numero di giorni di ferie maturate e non godute dal dipendente comandato. La gestione delle ferie viene demandata al Consiglio. La festività del Santo Patrono sarà quella del Comune di Napoli, sede del Consiglio.

ART. 7 – INFORTUNI SUL LAVORO

1. In caso di infortunio sul lavoro del dipendente comandato, tutti gli adempimenti saranno gestiti dal Consiglio in conformità alla disciplina vigente in materia.

ART. 8 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

1. Il Consiglio darà tempestiva comunicazione all'Ente circa l'apertura di eventuali procedimenti disciplinari a carico del dipendente, avviati secondo le disposizioni vigenti presso l'Amministrazione di destinazione.

ART. 9 – OBBLIGHI SPECIFICI DELL'ENTE

1. L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio ogni modifica della sua compagine societaria, al fine di monitorare la continuità dei presupposti abilitanti l'attivazione del comando, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, della legge regionale n. 15/2002. Nel caso di sopravvenuta interruzione dei presupposti, il Consiglio conclude il rapporto di comando con il dipendente con ogni sollecitudine e anche senza preavviso.
2. L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente ogni elemento che determini, anche prospetticamente, la modifica del costo del personale in posizione di comando al fine di consentire al Consiglio di verificare il permanere delle condizioni di compatibilità finanziaria del comando. Qualsiasi incremento del costo del comando di periodo, anche se derivante dalla corresponsione di differenze retributive da rinnovi contrattuali, arretrati di competenze o altri emolumenti comunque denominati, che non siano stati sottoposti preventivamente alle valutazioni di compatibilità del Consiglio non potranno essere rimborsati.

ART. 10 – EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione consta di n. ____ pagine e si applica a tutti i provvedimenti di comando a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa.

Napoli, _____

Per l'Ente

Per il Consiglio Regionale della Campania